

# GR\_GERICHTE A 2015 47 vom 9. März 2016

GR Gerichte, 2016-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_A\\_2015\\_47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2015_47)

FR: GR\_GERICHTE A 2015 47 du 9 mars 2016

IT: GR\_GERICHTE A 2015 47 del 9 marzo 2016

## Regeste

imposte comunali e cantonali | Einkommenssteuer

## Erwägungen

### E. 1

Le due procedure oggetto di ricorso riguardano lo stesso tema e la ricorrente propone le stesse conclusioni. Ai sensi dall'art. 6 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità può unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente. In ossequio a tale disposto si

- 4 - giustifica la riunione dei due procedimenti e l'evasione della presente controversia mediante un'unica sentenza.

### E. 2

Giusta l'art. 43 cpv. 3 LGA, il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, la ricorrente chiede l'annullamento di due decisioni di tassazione e quindi la riduzione del suo debito fiscale. Considerato che l'istante è stata complessivamente tassata per un ammontare di fr. 1'203.30 corrispondenti a fr. 467.-- per l'imposta comunale, fr. 657.-- per quella cantonale e a fr. 79.30 per quella federale diretta, il valore litigioso viene in ogni caso a situarsi nell'ambito delle competenze che spettano al giudice unico.

### E. 3

a) Riguardo la richiesta di una tassazione zero, la ricorrente sembra aver lasciato cadere tale pretesa con la presentazione del presente ricorso e questo a giusto titolo, in quanto la sua situazione di sostanza non le permetterebbe in ogni caso di appellarsi a tale procedura. Conformemente all'art. 51 cpv. 1 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CSC 720.015), per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta per persone sole a meno di fr. 25'000.--. Per la determinazione del valore della sostanza l'art. 51 cpv. 2 DELIG stabilisce: la sostanza determinante si compone dalla sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e il loro valore venale secondo l'ultima stima ufficiale.

- 5 - b) Nell'evenienza, la ricorrente dispone di una sostanza netta per un ammontare di fr. 4'000.-- ed è proprietaria di una proprietà per piani il cui valore fiscale viene stabilito a fr. 157'000.--. Giusta la stima ufficiale del

## **E. 6**

Come esplicitamente ammesso anche dall'amministrazione imposte e come già esposto in precedenza nel considerando 5c che precede, fino al 2013 per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS la riduzione dei premi veniva corrisposta tramite la prestazione complementare sotto forma di un contributo forfettario per i premi della cassa malati. Andando esente da imposta la prestazione complementare, anche il relativo importo forfettario per la riduzione dei premi andava esente da imposta, senza che lo stesso venisse separatamente dedotto dai premi dell'assicurazione malattie versati dalla contribuente. Dal 2014, con il diretto versamento del sussidio all'assicuratore malattia, si palesava che il diritto della ricorrente alla prestazione complementare riguardasse unicamente il sussidio ai premi della cassa malati per l'assicurazione di base obbligatoria per le cure medico-sanitarie. La natura stessa di questa prestazione ha implicato per l'amministrazione fiscale l'obbligo di compensare tale sussidio con i rispettivi premi fatturati dall'assicuratore malattia in virtù della diretta correlazione tra sussidio per la riduzione del premio e premio stesso e di permettere quindi all'assicurata di operare una deduzione per premi della cassa malati solo in ragione dei costi da essa effettivamente sostenuti. In altri termini, tale compensazione automatica non veniva praticata in precedenza, non essendo del tutto evidente quale parte della prestazione complementare fosse costituita dal contributo alla riduzione dei premi e quale dalle ordinarie prestazioni giusta la LPC. Poiché dal 2014, l'amministrazione fiscale ha abbandonata la precedente prassi più favorevole alla contribuente a favore di una prassi indubbiamente più consona allo spirito della normativa in materia

- 10 - fiscale, l'istante non può appellarsi al regime vigente in precedenza. Per tutti i contribuenti nella stessa situazione della ricorrente va ormai applicata la nuova prassi, che si rivela da profilo materiale indubbiamente più corretta di quella ammessa in precedenza. Non vi è pertanto alcun diritto ad un trattamento uguale a quello goduto fino al 2013.

## **E. 7**

In conclusione i ricorsi sono respinti. Conformemente a quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 LGA, il quale stabilisce che nella procedura di ricorso, la parte soccombente debba di regola assumersi le spese, i costi del presente procedimento vengono accollati alla ricorrente. Il Giudice unico decide: 1. Le procedure A 15 47 e A 15 48 sono riunite e i ricorsi sono respinti. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 284.-- totale fr. 484.-- il cui importo sarà versato da A.\_\_\_\_\_, X.\_\_\_\_\_, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.